

derogare anche dalle cifre di cui sopra.

Per evidenti ragioni di costo, a tutti questi elementi di produzione non dovrebbe però essere corrisposto l'assegno mensile previsto, dopo un certo numero di anni di iscrizione, dall'art. 9 del provvedimento istitutivo.

...

L'art. 8 del provvedimento istitutivo concede all'iscritto nell'Albo, alla fine di ciascun anno di iscrizione, un premio speciale pari allo 0.20% dei capitali rimasti in vigore a quella data sulla produzione da lui raccolta e perfezionata nel terzo anno antecedente a quello in cui il suddetto premio viene conferito.

In relazione al sopra proposto allargamento dei limiti di iscrizione, ed anche perché il premio speciale in esame meglio risponda alla finalità per la quale è stato istituito, che è quella della massima cura nella conservazione del portafoglio, il Direttore Generale propone che, a decorrere dal 1° gennaio 1934 la disposizione suddetta venga integrata nel senso che nessun premio speciale spetta al produttore se il portafoglio rimasto in vigore è inferiore al 60% di quello acquisito nel 3° anno antecedente, che il premio è ridotto al 10%.